

Studio Legale
Avv. CLAUDIO ALTINI
Via Grande 164 - 57123 LIVORNO
Tel. e Fax 0586 884605
Partita IVA 01127240495
C.F. LTN CLD 67D06 E625A



SENT.	1222/09
CONT.	658/09
CRON.	78/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE
SEZIONE LAVORO

nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 658/2009 R.G.
promossa da:

omisiss



omississ



contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
CONVENUTO CONTUMACE

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI LIVORNO IN
PERSONA DEL DIRIGENTE IN CARICA
elettivamente domiciliato in C/O PROVVEDITORATO AGLI
STUDI - LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. PAGLIARO
ANGELO che lo rappresenta e difende;

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 658/2009 6
R.G.



CONVENUTO

in punto a:

"222999 - Altre ipotesi"

in punto a:

"222050 - retribuzione"

Con ricorso depositato in data 29.04.2009 i ricorrenti in intestazione convenivano in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo dichiararsi il diritto dei ricorrenti al riconoscimento degli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con relativa condanna dell'amministrazione al pagamento della somma, oltre interessi legali sulle somme dalle singole scadenze al saldo.

All'uopo i ricorrenti esponevano quanto segue:

- Di essere tutti dipendenti del Ministero convenuto con contratto di lavoro a tempo determinato e di non aver ricevuto, in forza di detto contratto, alcuno scatto di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni decorsi;

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 658/2009 7
R.G.



- che ciò determina una disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato, come ha evidenziato la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13.09.07, violando le direttive CEE e la Costituzione della Repubblica italiana art. 3 e ha provocato già sentenze di merito nel senso chiesto qui dai ricorrenti.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio scolastico provinciale di Livorno si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.

Esponavano i convenuti che la normativa di riferimento principale nel campo sono i contratti collettivi di lavoro del settore, di fronte ai quali soccombono le fonti normative contrastanti e che i CCNL del settore nulla dicono in ordine agli scatti di anzianità per i contratti a tempo determinato, non menzionando detto diritto oggi vantato dai ricorrenti.

Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentali non necessitando di ulteriore istruttoria.

All'udienza del 26.11.09 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.

Occorre considerare la realtà dei precari a tempo determinato che si trovano a lavorare con una serie di contratti ma di fatto continuativamente, senza mai vedersi riconosciuto il diritto ad uno scatto retributivo, contrariamente ai colleghi assunti a tempo indeterminato, che ne godono regolarmente. Ciò ingenera una



indubbia situazione di differente trattamento fra i primi ed i secondi, trattamento diverso non giustificato da diseguaglianza nella prestazione fornita dai lavoratori, dalle modalità o dalla durata delle stesse, che sono identiche, pur se regolate da contratti diversi, gli uni a tempo determinato e gli altri a tempo indeterminato. Ciò inoltre appare palesemente in contrasto con la sentenza della Corte Europea di Giustizia del 13.09.07 e viene giustificato alla luce della contrattazione collettiva ritenuta norma primaria.

Detta contrattazione però è pacifico che non possa essere in contrasto con norme imperative e tale deve essere considerata la Costituzione della Repubblica italiana che sancisce il principio di eguaglianza all'art. 3.

Alla luce di detto principio appare anomala la situazione che si verifica atteso che i precari si vedono reiterare una serie di contratti a tempo determinato al posto di un contratto a tempo indeterminato.

La mancata previsione degli scatti di anzianità non impedisce di riconoscerli in base ai principi generali dell'ordinamento di uguaglianza e adeguata retribuzione, sanciti nella nostra Costituzione, art. 3 e 36.

Per questi motivi il ricorso va accolto e gli scatti vanno riconosciuti.

Spese a carico di parte soccombente.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la amministrazione convenuta al pagamento delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuti dalla PA gli scatti retributivi di anzianità dall'inizio del rapporto di lavoro, oltre interessi.
- 2) Spese a carico del soccombente liquidate forfetariamente in € 3500,00 di cui € 1700,00 per onorari oltre IVA e CAP come per legge.

Livorno, lì 26.11.2009

[Handwritten signature]

~~CANCELLIERE CI~~
~~Luisa Antonietta PIZZUTO~~

Depositato in Cancelleria
Livorno

13 GEN. 2010



~~CANCELLIERE CI~~
~~Luisa Antonietta PIZZUTO~~

E' copia conforme al suo originale
Livorno

20 GEN. 2010

~~CANCELLIERE CI~~
~~Luisa Antonietta PIZZUTO~~

